

Adesso si passa alla discussione dell'articolo 1° del progetto della Commissione.

« Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136. »

A questo articolo 1° l'onorevole Nervo propone la seguente aggiunta :

« Prima che il riparto dell'aumento d'imposta fondiaria, assegnato dalla suddetta legge alle provincie liguri e piemontesi, sia eseguito sulla base della rendita dei beni rustici, accertata secondo il prescritto dell'articolo 4 della stessa legge, sarà proceduto alla revisione delle risultanze di tale accertamento. »

L'onorevole Nervo ha la parola.

NERVO. Spiegherò in poche parole il motivo dell'aggiunta che ho proposta a quest'articolo.

La legge del conguaglio dell'imposta fondiaria del luglio 1864, nello scopo di assicurare alle provincie piemontesi e liguri un equo riparto dell'aumento d'imposta alle provincie medesime assegnato, ha prescritto all'articolo 4 che quell'aumento sarebbe distribuito sulla rendita netta dei beni rustici, da accertarsi secondo le forme adottate per l'accertamento dei redditi della ricchezza mobile.

Le operazioni per accertare la rendita dei beni rustici furono incominciate nel maggio del 1865 ed ora volgono al loro termine.

Se non che le risultanze di tali operazioni sono ben lungi dall'aver corrisposto all'aspettazione.

Gli sbalzi e le dissonanze delle valutazioni della rendita da comune a comune e da proprietario a proprietario di uno stesso comune si manifestarono in tal proporzione, che l'assumer quelle valutazioni come regola del riparto dell'aumento dell'imposta darebbe luogo a numerose e gravi ingiustizie, maggiori di quelle cui i possessori di beni rurali delle antiche provincie ebbero già a sopportare per il riparto di detto aumento sulle antiche quote.

Varie sono le cause di questo infelice esito dell'applicazione del sistema delle dichiarazioni per l'accertamento della rendita imponibile.

Anzi tutto fu un grave inconveniente l'aver imposto l'obbligo ai proprietari di fare una complicatissima dichiarazione di numerosi elementi, per cui mancavano delle cognizioni necessarie.

I contribuenti non hanno potuto soddisfare a questo obbligo della legge con quell'esattezza che l'amministrazione era in diritto di attendere.

Un altro difetto, per cui il sistema delle dichiarazioni non diede i risultati che si attendevano, si riscontra ancora nella straordinaria brevità dei termini prescritti dal regolamento per l'eseguimento delle operazioni.

Questi termini non furono per nulla proporzionati nè all'indole, nè alla mole delle operazioni che si dovevano eseguire. Infatti come mai le Commissioni locali e gli agenti delle tasse potevano fare un serio esame ed un serio controllo di 10 mila e talvolta 15 mila schede in soli otto giorni? Ciò era materialmente impossibile.

Un altro motivo anche principale del cattivo risultato del sistema delle denunce sta in ciò, che nè la legge nè il regolamento non stabilirono un criterio generale che servisse di norma di apprezzamento della rendita fondiaria, come, per esempio, il fitto reale o presunto dei beni rustici, o qualche altra norma che potesse avere un carattere abbastanza generale, come si fece in altri paesi per operazioni analoghe.

Malgrado questi difetti, io non respingo il sistema delle dichiarazioni, e sono anzi persuaso che con un metodo più regolare nelle operazioni e con un buon ordinamento degli agenti delle tasse, se ne possano trarre utili risultati.

Allo stato attuale delle cose i risultati dell'accertamento della rendita fondiaria nelle antiche provincie non possono ritenersi come attendibili, e credo pertanto che sarebbe aggravare enormemente la condizione dei contribuenti di quelle provincie se si volesse dare eseguimento completo al disposto della legge del 14 luglio 1864, secondo la quale l'aumento d'imposta a quelle provincie assegnato dovrebbe essere definitivamente ripartito in proporzione di quella rendita.

Siccome le condizioni della proprietà fondiaria sono in questi momenti assai cattive, siccome stiamo per votare ancora altri oneri, che verranno a scemare nuovamente le risorse dei poveri proprietari, io ho creduto conforme a giustizia il proporre questa aggiunta all'articolo primo del progetto di legge che si discute, nello scopo di evitare almeno a quella numerosa classe di contribuenti le insopportabili conseguenze che trarrebbe seco il riparto della imposta sulla rendita fondiaria malamente accertata.

A un simile riparto io preferisco quello che si è fatto sinora in modo provvisorio e che con decreto reale del 4 marzo ultimo fu prescritto si dovesse continuare anche pel 1866, salvo a fare poscia le occorrenti imputazioni del pagato in più o in meno, quando saranno definitivamente accertate le cifre individuali di rendita imponibile.

Avvi ancora un altro motivo che m'induce a fare questa proposta, ed è che, se verrà dalla Camera adottato il principio a cui si informa l'articolo 14 del progetto della Commissione, si dovrà naturalmente venire all'accertamento della rendita fondiaria in tutte le provincie del regno.

Ora, io dico, nelle antiche provincie questo accertamento già si fece in qualche modo; si dovranno chiedere altre dichiarazioni in proposito dei beni, o basterà una revisione accurata di questo primo accertamento?